

Avv. Francesca Fontanesi
P.zza Trento e Trieste n. 2 – 40137 Bologna
Tel. 05119901473 – Fax 0510517389
francesca.fontanesi@ordineavvocatibopec.it

Avv. Fulvia Ventura
Via dell'Indipendenza n. 67 – 40121 Bologna
Tel. e Fax 0514984609
fulviaventura@ordineavvocatibopec.it

TRIBUNALE DI BOLOGNA

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
AI SENSI DEGLI ARTT. 67 E SS. DEL D.LGS. 12/01/2019 N. 14 E SS.MM.

nell'interesse dei **SIG.RI SERGIO BELLAROSA**, nato (C.F. BLLSRG55H08A944F) e **GIULIANA SBORO**, nata (C.F. SBRGLN62P70A944C), entrambi residenti in _____, (**docc. 1 e 2**), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata al presente atto, dalle sottoscritte Avv. Fulvia Ventura (C.F. VNTFLV81M67A944G, pec: fulviaventura@ordineavvocatibopec.it) e Avv. Francesca Fontanesi (C.F. FNTFNC66E64H223D, pec: francesca.fontanesi@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliati presso lo Studio della prima, sito in Bologna, c.a.p. 40121, Via dell'Indipendenza n. 67,

CON L'AUSILIO

DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI PRESSO I DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA (di seguito "OCC"), nella persona del Gestore della Crisi Dott.ssa Sabrina Romano.

*** **

1. PREMESSA

In accoglimento dell'istanza depositata nell'anno 2019 dal Sig. Sergio Bellarosa per la nomina di un Gestore ai fini dell'accesso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC presso i dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna nominava quale gestore della crisi la dott.ssa Sabrina Romano.



A seguito di rallentamenti nell'istruttoria della pratica dovuti alla nota epidemia da Covid -19 e a vicende personali degli istanti, la sig.ra Giuliana Sboro si rivolgeva ai sottoscritti procuratori all'inizio del 2024 e si valutava l'opportunità di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti familiare.

Pertanto anche la sig.ra Giuliana Sboro, in data 16/4/2024, depositava istanza presso il medesimo OCC e la pratica veniva riunita alla precedente già assegnata alla Dott.ssa Sabrina Romano.

Nel corso dell'istruttoria svolta congiuntamente con il Gestore è stata consegnata tutta la documentazione utile alla ricostruzione della situazione economico patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti.

Successivamente il professionista nominato ha provveduto alla redazione della relazione di cui all'art. 68, comma 2, d.lgs. n. 14/2019 (d'ora in poi C.C.I.I.), qui allegata (**doc. 3**).

2. LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Sussistono nel caso di specie i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accesso alla procedura individuata.

I ricorrenti infatti:

(i) sono consumatori, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), C.C.I.I., in quanto persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta:

- il Sig. Bellarosa, infatti, è pensionato, svolgeva in precedenza attività professionale e accede alla presente procedura per debiti di natura consumeristica, contratti con banche e vari istituti finanziari.
- la sig.ra Sboro è casalinga e non ha mai svolto alcuna attività lavorativa, essendosi sempre occupata a tempo pieno della famiglia e dei figli.

(ii) risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), C.C.I.I., ossia *"in uno stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*: come si dirà più compiutamente in seguito, alla luce dell'esposizione debitoria e della circostanza che ad oggi l'unica fonte di reddito dei ricorrenti derivi dalla pensione del sig. Bellarosa, gli stessi risultano definitivamente incapaci di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

(iii) non hanno beneficiato della esdebitazione, né nei cinque anni precedenti, né mai;

(iv) non hanno utilizzato, nemmeno in vigenza della L. 3/2012 alcuno degli strumenti (piano, accordo o liquidazione) di definizione previsti (doc. 4);



(v) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come sarà dettagliatamente esposto *infra*.

3. LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E L'ASSENZA DI COLPA GRAVE, MALAFEDE O FRODE.

Il sovraindebitamento dei ricorrenti deriva sostanzialmente dalle accresciute spese familiari, dovute in particolare al mantenimento delle tre figlie, e

I ricorrenti sono sposati da più di trent'anni e hanno tre figli, che ora hanno 37, 35 e 34 anni.

Il Sig. Bellarosa ha iniziato a lavorare nel 1984 e ha sempre svolto l'attività di _____, prevalentemente fuori Bologna, e dal 1998 ad Asola nel M _____ pensionamento anticipato _____.

La sig.ra Sboro ha dedicato tutta la vita alla famiglia, ha fatto la casalinga e cresciuto le figlie, nate a distanza di pochi anni le une dalle altre, molto spesso da sola in quanto il marito lavorava appunto fuori Bologna.





Ad oggi le rate in essere assorbono quasi integralmente la pensione del sig. Bellarosa, che è l'unica fonte di reddito del nucleo familiare.

Alla luce di tutto quanto rappresentato, è evidente che i ricorrenti non hanno assunto obbligazioni in maniera sconsiderata, né hanno fatto ricorso al credito per spese voluttuarie, ma al solo scopo di fronteggiare le esigenze della vita familiare, divenute nel tempo più onerose in conseguenza della crescita delle figlie e non più sostenibili anche in ragione dei

Il reddito del ricorrente infatti, unica fonte di sostentamento del nucleo familiare, è andato via via diminuendo

Nel caso di specie, dunque, **non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 69 C.C.I.I., non potendo in alcun modo affermarsi che la situazione di sovraindebitamento sia dovuta a colpa grave, malafede o frode del ricorrente.**

I coniugi sono dovuti ricorrere a nuovi finanziamenti a condizioni sempre più gravose, ovvero a rinegoziare successivamente anche più volte precedenti finanziamenti, allo scopo di onorare debiti già contratti. La sig.ra Sboro, peraltro, nonostante fosse nullatenente, è stata costretta a firmare come garante per alcuni dei finanziamenti contratti.

Sono stati costretti al ricorso alla finanza esterna per l'insufficienza del proprio patrimonio a fronteggiare le rate dei finanziamenti e le crescenti spese imposte dalla vita familiare.

Il risultato è stato un sovrapporsi di finanziamenti, che, anziché dare respiro ai ricorrenti, hanno solo aggravato ulteriormente la loro esposizione debitoria, fino ad arrivare ad un punto di non ritorno e alla definitiva impossibilità di onorare i pagamenti mensili.

4. ASSENZA DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI E ATTI DI DISPOSIZIONE NEL QUINQUENNIO

I debitori, sulla scorta della documentazione prodotta e della dichiarazione rilasciata al Gestore della crisi, non hanno compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni, né subito azioni *ex art.* 2901 C.C. o impugnazioni di atti inerenti la disposizione del patrimonio (**doc. 7**).



5. ELENCO CREDITORI E SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL SIG. BELLAROSA SERGIO

I creditori del Sig. Bellarosa sono alcuni istituti bancari e finanziarie, Agenzia Entrate e Riscossione, per esigui importi arretrati a titolo di tassa automobilistica vantati dalla Regione Emilia Romagna (per tali importi è in corso la rottamazione quater), e il Comune di Bologna per TARI non pagata.

Non vi sono crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.

5.1. ELENCO CREDITORI E POSTE PASSIVE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

INTESA SAN PAOLO S.P.A.

AGOS DUCATO S.P.A.,

COFIDIS S.P.A.,

(doc. 11);

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE,

. 12);

COMUNE DI BOLOGNA,



PROSPETTO RELATIVO AL PASSIVO

Creditore	Importo del credito
Creditori privilegiati	
Agenzia Entrate Riscossione (per Regione Emilia Romagna)	
Comune di Bologna	
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	credito ipotecario di primo grado solidale con la Sboro
Totale	
Creditori chirografari	
Comune di Bologna	
Intesa San Paolo s.p.a.	credito chirografario solidale con la Sboro
Agos Ducato Spa	credito chirografario solidale con la Sboro
Agenzia Entrate Riscossione (per crediti propri per aggio e riscossione)	
COFIDIS SPA	
Totale	
Totale complessivo	- - - - - , - -



--	--

5.2. REDDITO E PATRIMONIO DEL SIG. BELLAROSA SERGIO

Il sig. Bellarosa è proprietario di un immobile sito in _____, dove i ricorrenti hanno la residenza, costituito da un appartamento al terzo piano oltre a seminterrato e sottotetto non abitabili, censito al _____:

- _____,
_____;

- _____,
(doc. 14).

In data 22.04.2024 il debitore ha incaricato il perito Agr. Antonello Serra, CTU del Tribunale di Bologna, di determinare il più probabile valore di mercato di tale immobile. Nella perizia del dott. Serra il valore di mercato della piena proprietà dell'immobile sopra descritto è stato stimato pari ad € _____ (doc. 15).

Il sig. Bellarosa non risulta intestatario di beni mobili registrati, come da visura nominativa del PRA (doc. 16).

Il ricorrente è proprietario di alcuni beni mobili costituiti da arredi e affetti personali, destinati all'utilizzo quotidiano del nucleo familiare. Trattasi di beni per lo più impignorabili a norma dell'art. 514 c.p.c., ovvero di beni di uso comune e destinati comunque alla vita quotidiana del debitore dal valore commerciale prossimo allo zero, la cui liquidazione (anche forzata) risulterebbe antieconomica per i creditori.

Il ricorrente è infine intestatario di un conto corrente cointestato con il coniuge sig.ra Sboro, acceso presso _____, con saldo al 3.12.2024 di € _____ (doc. 17) utilizzato per l'accredito della pensione e il pagamento delle spese per il sostentamento del nucleo familiare.

Per quanto concerne le capacità reddituali, il sig. Bellarosa, come sopra anticipato, percepisce una pensione mensile, al netto della cessione del quinto pari ad € _____ sopra citata, di circa € _____ per 13 mensilità (doc. 18).

Il debitore ha allegato le Dichiarazioni dei Redditi degli ultimi tre anni, da cui risulta un reddito lordo pari ad € _____ per l'anno 2021, € _____ per l'anno 2022 e € _____ per l'anno 2023 (doc. 19).

6. ELENCO CREDITORI E SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DELLA SIG. RA SBORO GIULIANA



I creditori della sig.ra Sboro sono tutti chirografari, fatta eccezione per esigui importi vantati in privilegio da Regione Emilia Romagna per tasse automobilistiche non pagate.

Non vi sono crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.

6.1. ELENCO CREDITORI E POSTE PASSIVE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

INTESA SAN PAOLO S.P.A. (in cui si è fusa Accedo s.p.a. e Neos Finance s.p.a.), credito

AGOS DUCATO S.P.A.,

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE,

REGIONE EMILIA ROMAGNA,

(doc. 21).

PROSPETTO RELATIVO AL PASSIVO

Creditore	Importo del credito
Creditori privilegiati	
Agenzia Entrate Riscossione (per Regione Emilia Romagna)	
Regione Emilia Romagna	



Totale	
Creditori chirografari	
Intesa San Paolo s.p.a.	€ credito chirografario solidale con Bellarosa
Banca Nazionale del Lavoro S.P.A.	€ credito chirografario solidale con Bellarosa
Agos Ducato Spa	€ credito chirografario solidale con Bellarosa
Agenzia Entrate Riscossione (per crediti propri per aggio e riscossione)	€
Totale	€
Totale complessivo	€

6.2. REDDITO E PATRIMONIO DELLA SIG.RA SBORO GIULIANA

La sig.ra Sboro, come si evince dalla visura catastale nazionale per soggetto e dalla visura ipotecaria in atti (**doc. 22**), non risulta intestataria di beni immobili. Vive assieme al marito nell'appartamento di proprietà dello stesso, sopra descritto.

Come risulta dalla visura al PRA (**doc. 23**), è proprietaria del veicolo

km, necessario per gli spostamenti domestici e priva di utile valore di realizzo. E' altresì intestataria del motociclo Aprilia ' , immatricolato nel 2000 e acquistato nel 2008, da dieci anni in stato di abbandono nella corte della casa di abitazione.

Entrambi tali mezzi sono stati ritenuti dal perito Antonello Serra privi di valore commerciale (**doc. 24**).

La ricorrente non è proprietaria di altri beni mobili, ma solo di pochi effetti personali, destinati all'utilizzo quotidiano e per lo più impignorabili a norma dell'art. 514 c.p.c.

E' cointestataria insieme a Bellarosa del conto corrente sopra citato acceso presso la



Come sopra evidenziato, la sig.ra Sboro non percepisce alcun reddito avendo dedicato tutta la sua vita al marito, alle figlie e ai nipoti.

7. SPESE NECESSARIE AL MANTENIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare dei sig.ri Bellarosa e Sboro è composto solo dai medesimi (cfr. doc. 2).

Le spese mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare sono specificate nel prospetto che segue:

DESCRIZIONE	IMPORTO MENSILE
Alimenti	€
Utenze	€
manutenzione immobile	€
spese telefoniche	€
spese abbigliamento	€
spese mediche	€
spese auto (carburante, bollo, assicurazione)	€
spese per animali	€
manutenzione auto	€
cura dlla persona	€
tassa rifiuti	€
TOTALE	€

Considerato che la sig.ra Sboro, come sopra detto, è priva di redditi, le spese di mantenimento del nucleo familiare gravano esclusivamente a carico del sig. Bellarosa.

Si precisa che alle spese sopra indicate occorre aggiungere la rata del mutuo sulla casa di abitazione, pari ad € che i signori intendono mantenere.

Si specifica sin da ora che in caso di vendita dell'appartamento, ipotesi prevista nell'alternativa liquidatoria, alle spese sopra indicate andrebbe comunque aggiunto un canone di locazione, che si può stimare di circa € 1.000,00, oltre spese condominiali, ad oggi invece non presenti.

Quanto indicato dai ricorrenti relativamente alla somma mensile necessaria per il sostentamento del proprio nucleo familiare è da ritenersi congruo, essendo in linea con quanto indicato dai parametri ISTAT pubblicati nel 2022, che hanno calcolato in € 2.672,50 la spesa media mensile per i consumi di una famiglia composta da due persone di anni 69.

8. PROPOSTA DI PIANO

8.A IL PIANO DEL SIG. BELLAROSA

Come sopra specificato, il Sig. Bellarosa è pieno proprietario di un immobile sito in
dove i ricorrenti hanno la residenza.



Su tale immobile grava un mutuo ipotecario di primo grado, solidale con la sig.ra Sboro, stipulato in data _____ per € 170.000 a rogito notaio dott. Piero Peirano rep. n. _____, come sopra dettagliato (cfr doc. 5).

Tale mutuo, con rata mensile di € 990,00 è in corso di regolare pagamento e ha un debito residuo di € 74.526,85.

Il sig. Bellarosa richiede, come precisato infra, di poter conservare la propria unica abitazione in cui vive con la moglie dal 2007, ai sensi dell'art. 67 co. 5 D. lgs. 14/2019, mantenendo in essere il piano del mutuo ipotecario, che si ribadisce è in regolare ammortamento.

La pensione del ricorrente risulta gravata, come sopra detto, da una cessione del quinto, sottoscritta in data 29.04.2022 in favore di COFIDIS S.P.A. per circa € 527,00 al mese per 120 rate.

Il piano proposto dal Sig. Bellarosa pertanto prevede:

- ai sensi dell'art. 67, comma 5, C.C.I.I., il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo sottoscritto con BNL S.p.A., garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore;
- ai sensi dell'art. 67, comma 3, C.C.I.I. la ristrutturazione del debito maturato verso COFIDIS S.P.A. derivante dal contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, che dovrà ritenersi priva di efficacia per le rate a scadere successivamente all'apertura della procedura, e che comporterà il ripristino dell'intero importo percepito a titolo di pensione al fine di mettere a disposizione dette somme a servizio di tutti i creditori nel rispetto della *par condicio creditorum*;
- la conseguente messa a disposizione in favore dei creditori dell'importo complessivo di € 60.000,00 tramite versamenti rateali da parte del debitore, con decorrenza dal 30esimo giorno successivo al passaggio in giudicato della omologa del piano, di € 1.000,00 mensili, per 12 mesi per 5 anni di durata della procedura. Somma che il ricorrente riesce a mettere a disposizione della procedura unicamente grazie all'aiuto della figlia, che si è dichiarata disponibile a prestare supporto alle spese di mantenimento del nucleo familiare, come da dichiarazione in atti *sub doc. 26*. Con tale somma è previsto il pagamento della misura del 100% delle spese in prededuzione (OCC) e dei creditori privilegiati (Regione Emilia Romagna e Comune di Bologna) e il pagamento nella misura del 55 % dei creditori chirografari.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione:



Creditore	Credito originario	Importo offerto	% offerta
Creditore ipotecario su abitazione principale			
Banca Nazionale del Lavoro S.P.A.	€ 74.526,85	€ 74.526,85	100% al di fuori del piano ex art. 67, comma 5 C.C.I.I.
Spese in prededuzione			
Compenso OCC	€ 5.795,68 (doc. 25)	€ 5.795,68	100%
Totale	€ 5.795,68	€ 5.795,68	100 %
Creditori privilegiati			
Regione Emilia Romagna	€ 518,55	€ 518,55	100%
Comune di Bologna	€ 460,66	€ 460,66	100%
Totale	€ 979,21	€ 979,21	100%
Creditori chirografari			
Intesa San Paolo s.p.a.	€ 6.590,56	€ 3.625,00	55%
Agos Ducato S.p.a.	€ 40.664,49	€ 22.359,04	55%
Agenzia Entrate	€ 469,57	€ 258,00	55%



Riscossione			
Cofidis S.p.A.	€ 48.484,00	€ 26.671,65	55%
Comune di Bologna	€ 135,29	€ 74,42	55%
Totale	€ 96.343,91	€ 52.988,11	
Totale complessivo		€ 59.763,00	

Residuano € 237,00 che si accantonano per spese di tenuta conto.

Le spese di assistenza legale degli Avv.ti Fulvia Ventura e Francesca Fontanesi sono interamente a carico della figlia dei ricorrenti e pertanto non graveranno sul passivo della procedura (cfr. doc. 26).

Gli importi verranno pagati secondo il seguente timing di pagamenti, a cura dell'OCC:

- pagamento del compenso OCC, ai sensi dell'art. 71, co. 4, al termine della integrale esecuzione del piano, previo accantonamento della somma come sopra concordata con l'OCC;
- pagamento dei creditori privilegiati entro 90 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa;
- pagamento dei creditori chirografari tramite riparti parziali ogni 12 mesi dal passaggio in giudicato dell'omologa.

8.B IL PIANO DELLA SIG.RA SBORO

La Sig.ra Sboro non ha né reddito né patrimonio utilmente liquidabile in favore dei creditori

I mezzi sono infatti stati stimati come privi di valore commerciale.

Il piano proposto dalla Sig.ra Sboro prevede la corresponsione a favore dei creditori del complessivo importo di € 4.000,00 derivante da finanza esterna messa a disposizione dalla figlia della ricorrente Sig.ra _____, subordinatamente all'omologa del presente piano, tramite versamenti annuali di € 1.000,00 con decorrenza dal 30esimo giorno successivo all'omologa, come da dichiarazione di impegno dalla stessa sottoscritta (cfr. doc. 26).



Con tale importo è previsto il pagamento della misura del 100% delle spese in prededuzione (OCC) e dei creditori privilegiati (Regione Emilia Romagna) e il pagamento nella misura del 3,9 % dei creditori chirografari.

Al fine di semplificare si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione:

Creditore	Credito originario	Importo offerto	% offerta
Creditore ipotecario su abitazione principale			
Banca Nazionale del Lavoro S.P.A.	€ 74.526,85	€ 74.526,85	100% al di fuori del piano ex art. 67, comma 5 C.C.I.I.
Spese in prededuzione			
Compenso OCC	€ 1.868,53	€ 1.868,53	100%
Totale	€ 1.868,53 (doc. 26 bis)	€ 1.868,53	100%
Creditori privilegiati			
Agenzia Entrate Riscossione (per Regione Emilia Romagna)	€ 125,92	€ 125,92	100%
Regione Emilia Romagna	€ 80,09	€ 80,09	100%
Totale	€ 206,01	€ 206,01	100%



Creditori chirografari			
Intesa San Paolo s.p.a.	€ 6.590,56	€ 257,72	3,9 %
Agos Ducato Spa	€ 40.664,49	€ 1.590,18	3,9 %
Agenzia Entrate Riscossione (per crediti propri per aggio e riscossione)	€ 54,09	€ 2,11	3,9 %
Totale	€ 47.308,58	€ 1.850,00	
Totale complessivo		€ 3.924,54	

Residuano € 75,00 che si accantonano per spese di tenuta conto.

Le spese di assistenza legale degli Avv.ti Fulvia Ventura e Francesca Fontanesi sono interamente a carico della figlia dei ricorrenti e pertanto non graveranno sul passivo della procedura (cfr. doc. 26).

Gli importi verranno pagati secondo il seguente timing di pagamenti, a cura dell'OCC:

- pagamento del compenso OCC, ai sensi dell'art. 71, co. 4, al termine della integrale esecuzione del piano, previo accantonamento della somma come sopra concordata con l'OCC;
- pagamento dei creditori privilegiati entro 90 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa;
- pagamento dei creditori chirografari tramite riparti parziali ogni 12 mesi dal passaggio in giudicato dell'omologa.

9. CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Con riguardo alla convenienza del piano oggi proposto rispetto all'alternativa liquidatoria occorre considerare quanto segue:

Quanto al Sig. Bellarosa

Il patrimonio del ricorrente è costituito unicamente dall'immobile di residenza dei coniugi, sito in _____, nonché dal reddito derivante dalla propria pensione.



Nella procedura di liquidazione del patrimonio, pertanto, l'attivo a disposizione dei creditori sarebbe il seguente:

➤ **Attivo immobiliare**

➤ **Attivo mobiliare**

Nella procedura di liquidazione controllata, il ricorrente potrebbe mettere a disposizione dei creditori unicamente una quota mensile della propria pensione eccedente la somma necessaria al proprio sostentamento.

La pensione del sig. Bellarosa, una volta revocata la cessione del quinto a favore di Cofidis s.p.a., sarebbe pari a circa € per tredici mensilità, corrispondente a circa mensili.

In assenza di redditi del coniuge, le spese di mantenimento del nucleo familiare per € gravano esclusivamente a carico del sig. Bellarosa.

Inoltre, posto che in caso di vendita dell'appartamento, come accadrebbe nell'alternativa liquidatoria, alle spese sopra indicate andrebbe comunque aggiunto un canone di locazione, che si può stimare di circa € , oltre spese condominiali, ad oggi non presenti, le spese mensili a carico del Sig. Bellarosa sarebbero circa di € mensili.



Poiché l'acquisizione di quote di reddito in favore della procedura sarebbe possibile solo per i tre anni di durata della procedura di liquidazione, l'attivo, in caso di liquidazione, sarebbe dunque così composto:

€
€

per complessivi €

Nella procedura di liquidazione controlla andrebbero poi considerate anche le spese per OCC e Liquidatore.

In conclusione, in mancanza di ulteriori beni del ricorrente liquidabili e suscettibili di utile realizzo, la differenza di attivo in favore della procedura nelle due ipotesi sarebbe la seguente:

	RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	LIQUIDAZIONE
Attivo immobiliare		€
Attivo mobiliare	€	€
		- compenso OCC e Liquidatore per €
TOTALE MASSA ATTIVA	€	€

Pertanto, soddisfatti il creditore ipotecario e i creditori privilegiati, che verrebbero comunque pagati al 100% in entrambe le ipotesi, il residuo da distribuire in favore dei creditori chirografari è di gran lunga superiore nell'ipotesi di piano del consumatore.

Quanto alla sig.ra Sboro

La ricorrente è priva di reddito e di patrimonio utilmente liquidabile in favore dei creditori.

Pertanto la presente proposta, possibile solo grazie all'apporto di finanza esterna subordinata alla omologa del piano, è certamente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

In conclusione, in mancanza di beni liquidabili e suscettibili di utile realizzo, la differenza di attivo in favore della procedura nelle due ipotesi sarebbe la seguente:



		RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	LIQUIDAZIONE
TOTALE ATTIVA	MASSA		

Pertanto, è evidente la maggior soddisfazione dei creditori.

* * *

In ogni caso, si precisa che il piano oggi proposto è migliorativo rispetto all'alternativa liquidatoria sia considerando le proposte formulate da ciascun coniuge singolarmente, sia considerando il piano familiare nel suo insieme, posto che l'apporto di finanza esterna da parte della figlia dei ricorrenti è subordinato all'omologa della proposta di entrambi i genitori.

*** **

Tanto premesso, i sig.ri Bellarosa Sergio e Sboro Giuliana, come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati,

CHIEDONO

che l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la ricorrenza dei presupposti di ammissibilità e fattibilità del piano di cui agli artt. 67 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (d'ora in poi C.C.I.I.), Voglia:

- disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventerà definitivo, non possano essere iniziate e/o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive;
- **omologare** il piano del consumatore come sopra formulato dai Sig.ri Bellarosa Sergio e Sboro Giuliana

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare - a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario - la documentazione già prodotta.

In via istruttoria si allegano i seguenti documenti:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)



- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)
- 16)
- 17)
- 18)
- 19)
- 20)
- 21)
- 22)
- 23)
- 24)
- 25)
- 26)
- 26t
- 27)
- 28)
- 29)
- 30)
- 31)
- 32)
- 33)
- 34)
- 35)
- 36)
- 37)
- 38)

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che si provvede al deposito del contributo unificato nella misura di € 98,00.



Bologna, li 20/01/2025

Sergio Bellarosa

Giuliana Sboro

Avv. Fulvia Ventura

Avv. Francesca Fontanesi

